

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021
479/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MERITO ALLE MODIFICHE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017 IN MATERIA DI RIDUZIONI DELLE TARIFFE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IMPRESE ENERGIVORE. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 285/2018/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1179^a riunione del 2 novembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione*";
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021, recante "modifica al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19" (di seguito: decreto 27 ottobre 2021), trasmesso all'Autorità il 28 ottobre 2021 (prot. Autorità 40266 del 29 ottobre 2021);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);

- il parere dell’Autorità 3 agosto 2021, 351/2021/I/eel, reso sullo schema di decreto recante modifiche del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (di seguito: parere 351/2021/I/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida europee);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4355 relativa, tra l’altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 4 giugno 2021 (prot. Autorità 23451 del 4 giugno 2021) (di seguito: comunicazione 4 giugno 2021), recante proposta di modifica regolatoria riguardante l’Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel;
- la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. 15749 del 21 luglio 2021 (prot. ARERA 29131 del 22 luglio 2021) recante richiesta di parere sullo Schema di decreto recante modifiche del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (di seguito: Schema di decreto);
- la comunicazione della CSEA all’Autorità del 22 settembre 2021 (prot. Autorità 35236 del 22 settembre 2021) (di seguito: comunicazione 22 settembre 2021), recante proposta di rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni dell’anno di competenza 2022;
- la comunicazione dell’Autorità alla CSEA, del 28 settembre 2021, prot. Autorità 35863 del 28 settembre 2021 (di seguito: comunicazione 28 settembre 2021), recante indicazioni per il differimento dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni dell’anno di competenza 2022;
- la comunicazione della CSEA all’Autorità del 25 ottobre 2021, prot. Autorità 39707 del 25 ottobre 2021, (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2021), recante rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 21 dicembre 2017, adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, acquisiti i pareri dell'Autorità e delle competenti Commissioni parlamentari, ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (anche dette imprese energivore) in conformità con la decisione C(2017) 3406 e le Linee guida europee;
- l'Autorità ha dato attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 921/2017/R/eel;
- con la Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha ritenuto opportuno, *“in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese”*, modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare le Linee guida europee in tema di aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- la Comunicazione C(2020) 4355, stabilisce, fra l'altro, la modifica dell'allegato 4 delle Linee guida europee in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;
- inoltre, con la medesima Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha prorogato di tre anni il periodo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e ha integrato il punto 16 delle Linee guida europee prevedendo che *“I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”*;
- ai sensi del comma 2, dell'articolo 19, della legge 167/17 il Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica ha trasmesso, in data 21 luglio 2021, uno schema di decreto predisposto in attuazione dell'articolo 19, comma 3 (di seguito: Schema di decreto), per l'acquisizione del parere dell'Autorità, prima dell'inoltro alle Commissioni Parlamentari competenti;
- in data 3 agosto 2021, l'Autorità con apposita deliberazione 351/2021/I/eel, ha espresso parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto ai sensi della legge 481/95, articolo 2, comma 6, valevole anche come parere formale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, dal momento della vigenza di tale legge;
- le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso i pareri previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/2017;
- il Ministro della transizione ecologica ha adottato, in data 27 ottobre 2021, il decreto recante *“Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore in relazione alle modalità di*

- calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19”;
- il decreto di cui al precedente alinea, destinato a pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica con avviso sulla Gazzetta Ufficiale, è stato trasmesso all'Autorità;
 - il decreto prevede che i dati dell'annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato; e che pertanto ai fini del calcolo del VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la *“media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020”*;
 - il decreto prevede inoltre che:
 - il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
 - lo stesso decreto prevede altresì che per l'anno di competenza 2022 il prezzo dell'energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019;
 - infine, lo stesso decreto prevede che l'Autorità adegui le pertinenti disposizioni regolatorie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- anche al fine di tener conto delle tempistiche relative all'iter seguito per l'adozione del decreto 27 ottobre 2021, l'apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni dell'anno di competenza 2022, prevista ordinariamente per il 30 settembre 2021, è stata differita onde permettere la conclusione dell'iter dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
- è pertanto necessario provvedere con urgenza all'avvio della raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore relative alla competenza 2022, tramite l'apertura del Portale energivori, attualmente chiuso;

- la data di conclusione della raccolta è strettamente connessa agli adempimenti di CSEA necessari per la pubblicazione del primo elenco delle imprese agevolate per l'annualità 2022 e per la contestuale trasmissione al Sistema informativo integrato delle informazioni necessarie a tale sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 4 giugno 2021 la CSEA ha proposto una modifica regolatoria riguardante l'Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel nel caso di mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x;
- con la comunicazione 25 ottobre 2021 la CSEA ha trasmesso la consuntivazione degli oneri sostenuti fino all'anno di esercizio 2020, una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e la gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2021 e 2022 nonché una prima proposta in merito la quantificazione della contribuzione a carico delle imprese per l'anno 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- considerati i tempi estremamente ristretti in cui l'Autorità si trova ad operare per assicurare l'effettività delle nuove agevolazioni alle imprese energivore entro il termine della decorrenza prevista (1 gennaio 2022), assumere con urgenza le disposizioni necessarie ad attuare le modifiche introdotte dal decreto 27 ottobre 2021 al meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- ai fini di quanto sopra, dare disposizioni alla CSEA in relazione alla tempistica prevista per l'apertura del Portale Energivori per l'anno di competenza 2022 prevedendo che la medesima CSEA renda disponibile il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 e la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore (comma 3.8 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel) venga ridotto a 30 giorni dall'apertura del Portale, onde consentire le operazioni necessarie alla costituzione dell'elenco e alla trasmissione del medesimo al SII;
- dare mandato a CSEA di procedere, per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2022, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale tenuto conto che:
 - a) ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1 lettera c) e comma 2, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020;

- b) il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- c) ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e c) non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso;
- e) per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco per l'annualità di competenza 2022, confermare per la competenza 2022 il livello del contributo a carico delle imprese agevolate invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2021 in base all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- integrare l'Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel prevedendo, in analogia a quanto previsto per i casi di mancato versamento alla CSEA del contributo a sostegno dei costi amministrativi, che il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x comporti l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute

DELIBERA

1. di dare mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2022, di rendere disponibile il Portale Energivori al più tardi dal 5 novembre 2021 e per un arco temporale di 30 giorni, al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle

- agevolazioni di competenza dell'anno 2022, di presentare la dichiarazione con riconoscimento dal 1 gennaio 2022 in caso di accertamento dei requisiti richiesti;
2. di dare mandato a CSEA di procedere, per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2022, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale tenuto conto che:
 - a) ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1 lettera c) e comma 2, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - b) il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - c) ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso;
 - e) per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019;
 3. ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2022, rimanga invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2021;
 4. di modificare la lettera b) dell'Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel, come di seguito indicato:

di aggiungere, alla lettera b), dopo le parole "per ciascun anno di competenza." le seguenti parole "Il versamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento ed il mantenimento dell'impresa in elenco.

Per ciascun anno *n*, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce."

5. di prevedere che CSEA individui le modalità più opportune per la comunicazione, alle imprese a forte consumo di energia elettrica già registrate per la competenza 2021, del periodo di 30 giorni utile per la raccolta delle dichiarazioni relative alla competenza 2022, disposto dal presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
8. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini